




# Approfondimenti normativi

## 1 PARTE



**Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275**  
**Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59**

- art. 4, comma 6. "I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8 e tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro. Sono altresì individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate."
- art. 4, comma 7 "Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi formativi e la relativa certificazione sono effettuati ai sensi della disciplina di cui all'articolo 17 della legge 24 giugno 1997 n. 196, fermo restando il valore legale dei titoli di studio previsti dall'attuale ordinamento..."
- art. 6. "1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l'altro ... (omissis) ...l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale."

**Legge 17 maggio 1999, n. 144 -Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali**

**art. 68** .....previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo, anche con riferimento alle funzioni dei servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione, nonché i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione

.....


- **Decreto Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257**  
**Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età**
- **art. 6.** Passaggio tra i sistemi.
- 1. Le conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della formazione professionale, nell'esercizio dell'apprendistato, per effetto dell'attività lavorativa o per autoformazione costituiscono crediti per l'accesso ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore. Esse sono valutate da apposite commissioni costituite, all'inizio di ciascun anno scolastico, e salva la possibilità di variarne la composizione in relazione alle valutazioni da effettuare, presso le singole istituzioni scolastiche interessate o reti delle medesime istituzioni. Le commissioni sono composte da docenti designati dai rispettivi collegi dei docenti coadiuvate da esperti del mondo del lavoro e della formazione professionale tratti da elenchi predisposti dall'amministrazione regionale

- Le commissioni, sulla base della documentazione presentata dagli interessati e di eventuali ulteriori accertamenti, attestano le competenze acquisite ed individuano l'anno di corso nel quale essi possono proficuamente inserirsi, rilasciando un apposito certificato, che l'interessato può utilizzare per l'iscrizione anche presso altre istituzioni scolastiche.
- 3. Il certificato di cui al comma 2, redatto secondo modelli approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ha come oggetto il possesso delle competenze essenziali relative alle discipline e attività caratterizzanti il corso di studi cui si intende accedere. Esso può contenere l'indicazione della necessità di eventuali integrazioni della preparazione posseduta, da realizzare nel primo anno di inserimento, anche mediante la frequenza di appositi corsi di recupero.
- 4. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 e del passaggio dagli anni di corso del sistema dell'istruzione a quelli della formazione professionale e dell'apprendistato le istituzioni scolastiche e le agenzie di formazione professionale possono determinare, con apposite intese, i criteri e le modalità per la valutazione dei crediti formativi ed il riconoscimento del loro valore ai fini del passaggio dall'uno all'altro sistema. Ai medesimi fini lo Stato, le regioni e le province autonome possono promuovere e stipulare apposite intese per definire ambiti di equivalenza dei percorsi formativi.

## Art. 1.

### Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

La Repubblica promuove **l'apprendimento in tutto l'arco della vita** e assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati **livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze**, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, **coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro**, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea.



L'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché **l'obbligo formativo**, introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, **sono ridefiniti ed ampliati**, secondo quanto previsto dal presente articolo, come **diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere**.



- **La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.** Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del **sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso l'apprendistato .....**



**Art. 2.  
Realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione**

Le scuole secondarie di primo grado organizzano, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i competenti servizi territoriali, **iniziative di orientamento** ai fini della scelta dei percorsi educativi del secondo ciclo, sulla base dei percorsi di ciascun allievo, personalizzati e documentati.

I giovani che hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo **sono iscritti ad un istituto del sistema dei licei** o del sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 3, fino al conseguimento del **diploma liceale o di un titolo o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.....**

.....

**All'attuazione** del diritto-dovere concorrono gli **alunni, le loro famiglie, le istituzioni scolastiche e formative, nonché i soggetti che assumono con il contratto di apprendistato**, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ed il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo, **condividendo l'obiettivo della crescita e valorizzazione della persona umana secondo percorsi formativi rispondenti alle attitudini di ciascuno e finalizzati al pieno successo formativo**



### Art. 3.

#### Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti

Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, **l'anagrafe nazionale degli studenti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca** opera il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a **partire dal primo anno della scuola primaria**, avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali del medesimo Ministero.


**Le anagrafi regionali per l'obbligo formativo**, già costituite ai sensi dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono trasformate in **anagrafi regionali degli studenti, che contengono i dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria.**

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'integrazione delle anagrafi regionali degli studenti con le anagrafi comunali della popolazione, anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del presente decreto, nonché il coordinamento con le funzioni svolte **dalle Province attraverso i servizi per l'impiego in materia di orientamento, informazione e tutorato.**

Con apposito **accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede di Conferenza unificata** di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è assicurata l'integrazione delle anagrafi di cui ai commi 1, 2 e 3 nel **Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti**. Ai predetti fini si provvede a:

- **definire gli standard tecnici per lo scambio dei flussi informativi;**
- **assicurare l'interoperabilità delle anagrafi;**
- **definire l'insieme delle informazioni che permettano la tracciabilità dei percorsi scolastici e formativi dei singoli studenti.**

Dall'attuazione del presente articolo **non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**



### Art. 4.

#### Azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adotta, previa intesa con la Conferenza unificata a norma del decreto **legislativo 28 agosto 1997, n. 281, linee guida per la realizzazione di piani di intervento per l'orientamento, la prevenzione ed il recupero degli abbandoni, al fine di assicurare la piena realizzazione del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione**, nel rispetto delle competenze attribuite alla regione e agli enti locali per tali attività e per la programmazione dei servizi scolastici e formativi.

Nell'ambito della programmazione regionale e nel rispetto del quadro normativo delle singole regioni, **le scuole secondarie di primo grado possono organizzare, in accordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i servizi territoriali previste dalle regioni stesse, iniziative di orientamento e azioni formative volte a garantire il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche ad integrazione con altri sistemi.**



#### **Art. 5.**

#### **Vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni**

**Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori** dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.

Alla **vigilanza sull'adempimento** del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3, così come previsto dal presente decreto, provvedono:



- **il comune**, ove hanno la **residenza** i giovani che sono soggetti al predetto dovere;
- **il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione** formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;
- **la provincia, attraverso i servizi per l'impiego** in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;
- **i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato** di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i giovani tenuti all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nonché il **tutore aziendale** di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo, e i soggetti competenti allo svolgimento delle **funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro**, di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

#### **Art. 6.**

#### **Gradualità dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione**

In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi inerenti al secondo ciclo di istruzione e di istruzione e formazione professionale, dall'anno scolastico 2005-2006, l'iscrizione e la frequenza gratuite di cui all'articolo 1, comma 5, ricomprendono i primi due anni degli istituti secondari superiori e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, realizzati sulla base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19 giugno 2003.

